

R.G. 13866 – 1/2026



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli,
visti gli atti della causa pendente tra:

, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Brambilla,

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze

RESISTENTE

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato la decisione adottata dalla Commissione territoriale di Firenze il 1^a ottobre 2026 e notificata il 07.10.2026, con la quale la domanda di protezione internazionale è stata respinta e dichiarata manifestamente infondata all'esito di procedura accelerata obbligatoria alla frontiera, sul presupposto congiunto: della presentazione della domanda a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2024/1348; dell'obbligatorietà della procedura di frontiera art. 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1348; dell'art. 28 bis 2 del D. Lgs. 25/2008 nonché della cittadinanza del richiedente in un Paese terzo per il quale il tasso medio unionale di riconoscimento della protezione internazionale risultava pari o inferiore al 20%, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del medesimo Regolamento;

a fondamento dell'impugnazione e dell'istanza di autorizzazione a rimanere il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:

- la violazione del diritto all'informazione e all'orientamento legale nelle diverse fasi della procedura;
- la violazione delle garanzie procedurali sin dalla fase di screening;

- l'assenza del meccanismo di monitoraggio e conseguente violazione dell'art. 10, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 2024/1356;
- l'illegittimità della determina con cui si è disposta la procedura accelerata alla frontiera, in particolare ritenuta la mancata valutazione delle particolari vulnerabilità;
- l'illegittimità dell'applicazione automatica della procedura accelerata ex art 42 paragrafo 1, lett. j) del Regolamento (UE) 2024/1348;
- la condizione di particolare vulnerabilità determinata dai trattamenti inumani subiti in Libia;
- la sussistenza dei presupposti delle protezioni maggiori, rifugio e protezione sussidiaria internazionale sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a) b) c) D. lgs. 251/07 e di quella protezione speciale ex D. lgs. 286/98;

ciò premesso, deve evidenziarsi quanto segue:

- la corretta individuazione della procedura amministrativa applicabile alla domanda costituisce una questione preliminare rispetto all'esame del merito della pretesa di protezione e come chiarito dalla Corte di giustizia, l'esame completo ed ex nunc demandato al giudice non deve necessariamente avere ad oggetto il merito delle esigenze di protezione internazionale, potendo riguardare anche gli aspetti procedurali della domanda (CGUE, C-406/22, *CV*; CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-758/24 e C-759/24, *Alace e Canpelli*). Ne consegue che il giudice è anzitutto chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assoggettamento della domanda alla procedura speciale, dalla cui applicazione discendono specifiche conseguenze procedimentali e processuali. Tale soluzione trova riscontro nel principio affermato da Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui la deroga all'effetto sospensivo automatico presuppone una procedura accelerata correttamente instaurata e svolta; in difetto, deve riespandersi il regime ordinario.

Benché elaborato nel precedente quadro normativo, il principio esprime una regola più generale, collegata all'effettività della tutela giurisdizionale e alla necessità che gli effetti sfavorevoli propri di una procedura speciale operino soltanto quando ne ricorrano effettivamente i presupposti;

Considerato quanto sopra, si osserva innanzitutto che appaiono fondate le censure mosse da parte ricorrente relative all'effettività degli obblighi informativi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348.

Non è infatti ragionevolmente esigibile che il richiedente, nell'immediatezza dello sbarco e confrontato con un quadro normativo e procedurale oggettivamente complesso,

sia posto nella condizione di dover ricercare e individuare autonomamente, fra una pluralità di documenti, l'informativa pertinente alla propria situazione.

Sul punto deve peraltro osservarsi che nel caso in esame non risulta comprovato che il ricorrente disponesse di un dispositivo elettronico attraverso il quale accedere effettivamente ai relativi contenuti informativi ed è anzi, tale circostanza appare smentita dal sistema a crocette predisposto nel "Modulo attestante l'informativa resa allo straniero/a - Screening", dal quale si evince che in realtà nessuna informazione è stata resa accessibile in detto momento, neppure in cartaceo.

Il profilo assume particolare rilievo quanto all'informazione sul diritto all'orientamento legale gratuito, espressamente contemplata dall'art. 8, par. 2, lett. d), non risultando che il ricorrente, prima dell'audizione, abbia avuto effettiva conoscenza della possibilità di richiederlo né che vi abbia avuto accesso.

Ciò evidenziato, deve anche essere considerato che nella vicenda in esame, sin dall'iniziale fase di screening, sono emerse le particolari condizioni di vulnerabilità dell'odierno richiedente in quanto già segnalate dal modulo di screening del 04.09.2026, nel quale risulta indicata la necessità di supporto psicologico e l'indicazione quale vittima (potenziale di tratta).

L'art. 20 del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede che le autorità competenti valutino la necessità di garanzie procedurali per il richiedente; circostanze che si possono palesare sin dall'iniziale fase di screening sia successivamente, nel corso dello svolgimento della procedura.

In particolare, in base al suddetto art. 20 "... 1. Le autorità competenti valutano individualmente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari, con l'assistenza di un interprete, ove necessario. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa. Laddove richiesto dal diritto nazionale, la valutazione può essere messa a disposizione dell'autorità accertante, alla quale può altresì essere trasmesso l'esito della valutazione, previo consenso del richiedente. 2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è avviata, quanto prima dopo che si è fatta domanda, individuando se il richiedente presenti prime indicazioni dell'eventuale necessità di garanzie procedurali particolari. Tale individuazione si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti. Nel caso di minori si tiene conto altresì delle dichiarazioni dei genitori, dell'adulto responsabile del minore per legge o per prassi dello Stato membro interessato o del rappresentante del richiedente. All'atto della registrazione della domanda, le autorità competenti inseriscono le informazioni su tali prime indicazioni nel fascicolo del richiedente e le

mettono a disposizione dell'autorità accertante. 3. La valutazione di cui al paragrafo 1 prosegue dopo la formalizzazione della domanda, tenendo conto delle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente. La valutazione di cui al paragrafo 1 è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni. Essa è riesaminata in caso di cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente o qualora dopo il completamento della valutazione risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari. 4. L'autorità competente può indirizzare il richiedente, previo suo consenso, al professionista del settore medico o psicologo opportuno o a un altro professionista per una consulenza in merito alla necessità di garanzie procedurali particolari del richiedente, dando priorità ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, di stupro o di un'altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere e che ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua capacità di partecipare efficacemente alla procedura. Se il richiedente acconsente a essere menzionato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dell'esito del rinvio all'autorità competente. L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza fornita a norma del primo comma. Se del caso e fatta salva la visita medica, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata dalle visite mediche di cui agli articoli 24 e 25. 5. Il personale interessato delle autorità competenti e qualsiasi professionista del settore medico, psicologo o altro professionista che fornisca consulenza sulla necessità di garanzie procedurali particolari riceve una formazione al fine di essere in grado di individuare segni di vulnerabilità da parte di un richiedente che potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari e di rispondere a tali necessità, una volta individuate.”;

Conseguentemente, l'art. 21, per i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, prevede che “ ... 1. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale. 2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente”.

Alla luce di dette previsioni normative, quindi, l'autorità accertante deve verificare, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se dalle allegazioni del

richiedente o da altri elementi o indicatori già acquisiti, emergano esigenze di protezione specifiche, se del caso anche rilevando l'incompatibilità tra le esigenze di celerità e di compressione dei tempi caratterizzanti la procedura accelerata di frontiera e quella di garantire il rispetto dei diritti del richiedente *in primis* quello ad una partecipazione consapevole ed effettiva dell'interessato all'iter procedurale. La valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale ma qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, l'autorità è comunque tenuta a riesaminare la permanenza dei presupposti della procedura speciale. Non sarebbe infatti coerente con la funzione della disposizione mantenere l'accelerazione quando, prima della decisione, siano emersi elementi che, se conosciuti inizialmente, ne avrebbero impedito l'applicazione.

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lett. a), lo Stato membro «*non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera*» quando l'autorità accertante reputi «*non applicabili o non più applicabili*» i motivi di ricorso alla procedura d'esame accelerata. Ne consegue che, ove nel corso dell'esame emergano elementi dai quali si desuma la necessità prevista dall'art. 21 di applicazioni di particolari garanzie procedurali, viene meno il presupposto dell'accelerazione e, conseguentemente, deve cessare la procedura di frontiera.

Nel caso in esame la Commissione, nonostante i profili di vulnerabilità emersi sin dalla fase dello screening, ha ritenuto che gli stessi non determinassero il venir meno dei presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera evidenziando che l'esperienza libica è da ritenersi circoscritta e superata stante il tempo trascorso e l'assenza di contatti con i trafficanti in Italia.

Deve rilevarsi però che nonostante l'astratta compatibilità ritenuta dall'amministrazione tra i termini stringenti della procedura applicata e la necessità di accertamenti ed approfondimenti derivanti dalla condizione di vulnerabilità psicologica del richiedente a seguito dei lunghi trascorsi libici (9 mesi), deve concludersi che in concreto essa non sia stata riscontrata in quanto nessuna particolare attività di approfondimento circa le condizioni di sanità psicologica risultano intraprese dall'autorità amministrativa, tant'è che nel provvedimento impugnato nulla si dice circa il superamento o comunque la gestione dei profili di vulnerabilità emersi, attribuendo a questo proposito valore dirimente alla mera affermazione di non avere necessità di supporto psicologico effettuata dal ricorrente in sede di audizione.

Sul punto si evidenzia che il richiedente ha riferito altresì di avere difficoltà a ricordare le cose, di non dormire bene la notte, di essere in attesa del report medico a seguito di visita.

Fermo quanto sin qui esposto, si rileva che l'autorità amministrativa applica altresì la procedura accelerata di frontiera richiamando l'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348, il quale prevede l'accelerazione dell'esame quando il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, la precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale il tasso medio annuale unionale di riconoscimento della protezione internazionale risulti pari o inferiore al 20%.

La disposizione esclude, tuttavia, l'applicazione del dato statistico quando l'autorità accertante valuti:

- che la situazione nel Paese abbia registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;
- oppure che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscano di considerare rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

La disposizione non è collocata nella sezione del Regolamento dedicata ai concetti di Paese sicuro e non introduce una presunzione sostanziale di sicurezza del Paese di origine.

La funzione della disposizione è esclusivamente procedurale: essa consente di individuare domande suscettibili di esame accelerato, ma non autorizza a desumere dalla bassa percentuale generale di riconoscimento l'infondatezza della singola domanda.

La percentuale generale conserva rilievo soltanto quando non emergano elementi individuali idonei a rendere dubbia la sua rappresentatività rispetto alle esigenze di protezione della categoria alla quale il richiedente possa essere ricondotto.

L'autorità accertante deve pertanto verificare, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se le allegazioni del richiedente o gli altri elementi o indicatori già acquisiti restituiscano un profilo individuale assimilabile a quello generale sul quale è costruita la percentuale, oppure evidenzino - anche solo in termini di potenzialità - esigenze di protezione specifiche non adeguatamente rappresentate da tale dato.

La valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale.

Qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, comunque prima della decisione, l'autorità è tenuta a riesaminare la permanenza dei presupposti della procedura speciale.

Ai sensi dell'art. 53, par. 2, lett. a), infatti, lo Stato membro «*non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera*» quando l'autorità accertante reputi «*non applicabili o non più applicabili*» i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata.

Ne consegue che, ove nel corso dell'esame emergano elementi dai quali risulti applicabile l'eccezione prevista dall'art. 42, par. 1, lett. j), per l'appartenenza del richiedente a una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativo il tasso generale di riconoscimento, viene meno il presupposto dell'accelerazione e, conseguentemente, deve cessare la procedura di frontiera.

Nel caso di specie, emergono anche elementi astrattamente riconducibili a un possibile percorso di tratta.

Il ricorrente infatti ha riferito:

- di essersi recato in Libia pagando 400.000 taka con la prospettiva di lavorare come meccanico
- che una volta arrivato in Libia gli è stato sequestrato il passaporto;
- che è stato quindi trattenuto in un centro con altre 25 persone venendo ripetutamente picchiato fino a quando la famiglia non ha pagato altri 400.000 taka per la sua liberazione;
- di essere poi andato a Tripoli e di essere stato preso dai mafiosi, ostaggio dei quali è rimasto per 6 mesi pagando la somma di 1.500.000 taka per la liberazione; mesi durante i quali è stato picchiato;
- di avere pagato al trafficante 500.000 taka per raggiungere l'Italia.

Tali elementi costituiscono indicatori oggettivi che avrebbero richiesto un esame specializzato e che, ai limitati fini della scelta procedurale, impedivano di assimilare senz'altro il suo profilo a quello generale dei cittadini del Bangladesh, sul quale era costruita la percentuale Eurostat.

Va inoltre osservato che il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, entrato in vigore il 16 luglio 2026, ha significativamente rafforzato il coordinamento tra il sistema di tutela delle vittime di tratta e quello della protezione internazionale.

In particolare, la nuova disciplina estende le misure di assistenza anche alle vittime presunte e stabilisce che tali misure siano riconosciute indipendentemente dal luogo dello sfruttamento attribuendo quindi rilievo agli oggettivi indicatori relativi a situazioni di tratta, violenza o grave sfruttamento anche già subite.

La circostanza che le condotte siano state realizzate in Libia, quale Paese di transito, non ne esclude quindi la rilevanza ai fini dell'identificazione e dell'assistenza.

Non risulta che la Commissione abbia considerato il possibile significato di tali indicatori rispetto alla diversa questione della rappresentatività del tasso generale di riconoscimento.

La determinazione presidenziale ha affermato genericamente che il ricorrente non apparteneva a una categoria per la quale la percentuale non fosse rappresentativa, senza confrontarsi specificamente con tali profili.

I suddetti elementi risultano emersi prima della decisione finale e dovevano pertanto essere presi in esame al fine di valutare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera e qualora non fossero stati riscontrati al momento della decisione, doveva venire meno l'applicazione dell'art. 42 lett. j).

La circostanza che la domanda sia stata presentata a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso integra la condizione spaziale e soggettiva prevista dall'art. 43, ma non è sufficiente, isolatamente considerata, a rendere obbligatoria la procedura di frontiera.

L'obbligatorietà prevista dall'art. 45 presuppone infatti, per quanto qui rileva, la concomitante sussistenza di una delle fattispecie richiamate dall'art. 42, paragrafo 1, tra le quali la lettera j). Venuto meno tale presupposto, viene meno anche la base normativa sulla quale è stata applicata la procedura obbligatoria di frontiera.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la domanda deve essere ricondotta alla procedura ordinaria.

Dalla non corretta instaurazione della procedura speciale consegue l'inapplicabilità degli effetti derogatori a essa collegati, compresa la deroga al diritto automatico di rimanere nel territorio durante la proposizione e la pendenza dell'impugnazione.

Trova pertanto applicazione il regime ordinario, con conseguente sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.

Infine, considerato quanto sopra esposto, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure mosse.

P.Q.M.

accertata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura obbligatoria di frontiera, in accoglimento dell'istanza, **dichiara** che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione sul ricorso, secondo il regime ordinario.

Si comunichi.

Firenze, 20.10.2026

Il Giudice
dott.ssa Francesca Caselli